

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 DEL 23/12/2024

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – MODIFICA.

L'anno duemilaventiquattro, e questo giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 17:00 nella sala consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

All'avvio della trattazione del presente argomento i Consiglieri risultano:

Nominativo	Pres.	Ass.
MARINI ALBERTO	x	
BARONCELLI DAVID	x	
BAGNI TIBERIO	x	
BARTALINI MANOLA	x	
TALLURI PIETRO	x	
MONTINI LAURA	x	
CERRINI VALENTINA	x	
CAPPELLI NICCOLO'	x	
CUBATTOLI LUCIA	x	
GIUNTINI PAOLO	x	
CASTRIGNANO ILENIA	x	
PISTOLESI CLAUDIA	x	
MARILLI FABRIZIO	x	
BALDINI SOFIA	x	
TACCONI PAOLO		x
ROFI LEONARDO	x	
CALAMANDREI FABRIZIO	x	

Totale presenti: 16 Totale assenti: 1

Presiede l'adunanza Alberto Marini nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

NR 82 DEL 03/12/2024

Visto il D.Lgs. 28.09.1998, n° 360, nel testo attualmente vigente, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);

Visti, in particolare:

- il comma 2 dell'art.1 del predetto decreto, che dispone:

"Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre (14), è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti".

- l'art. 1, comma 3, che dispone:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (15). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.";

- l'art. 1, comma 3-bis, del predetto decreto, che statuisce:

"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione del Commissario, con poteri del Consiglio comunale, n. 7 del 22.03.2019, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 64 del 30.12.2019 e n. 27 del 26.04.2024;

Visto l'art. 2, comma 4, del predetto regolamento, che contempla le seguenti aliquote, in corrispondenza di n. 4 scaglioni di reddito imponibile:

Scaglioni di reddito	Aliquota
€ 0 - € 15.000,00	0,25%
€ 15.001,00 - € 28.000,00	0,65%
€ 28.001,00 - € 50.000,00	0,70%
€ 50.001,00 ed oltre	0,80%

Visto il comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 30.12.2023, n. 216, che dispone:

“1. Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;*
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento”;*

Visti i commi 3 e 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.2023, n. 216, i quali, rispettivamente, dispongono:

“3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti

dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023”;

Dato atto che per l'anno 2024, in assenza di deliberazione, ha trovato applicazione la disciplina di cui al richiamato comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 216/2023, con conseguente proroga della vigenza delle aliquote e degli scaglioni approvati con proprio atto n. 27 del 26.04.2022;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle V.P. n.52 del 17.12.2018 e con Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino V.E. n. 57 del 20.12.2018, successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Barberino Tavarnelle n.14 del 28.04.2020 e n. 42 del 15/06/2022, esecutive;

Visto l'atto della Giunta comunale n.226 del 05.12.2024, immediatamente eseguibile, con il quale è stato deliberato di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale le seguenti modificazioni:

- modifica dell'art. 2, comma 4 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di incrementare le aliquote di ciascuno degli attuali scaglioni di reddito, come indicato nella seguente tabella, rispondendo al criterio di progressività dell'imposizione previsto dall'art. 53 della Costituzione:

Scaglioni di reddito	Aliquota
€ 0 - € 15.000,00	0,50%
€ 15.001,00 - € 28.000,00	0,50%
€ 28.001,00 - € 50.000,00	0,75%
€ 50.001,00 ed oltre	0,80%

- modifica del comma 2 dell'art. 4 del vigente regolamento, al fine di innalzare la soglia di esenzione all'importo di € **15.000,00.=**, perseguendo l'attuazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 della Costituzione;

Valutato che la stima del livello di gettito atteso all'esito del dispiegamento della predetta manovra ammonta ad € 1.160.000,00.=, tenuto conto dell'esito delle simulazioni effettuate mediante l'utilizzo delle specifiche funzionalità del "Portale del Federalismo fiscale", nonché della dinamica delle entrate tributarie attestata dai bollettini periodici emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28.12.2001, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, che dispone:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire il tempestivo dispiegamento della manovra di bilancio, nonché per consentire la più celere pubblicazione del presente atto nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

PROPONE

1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di apportare le seguenti modificazioni al *“Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”*:

A) sostituzione dell'attuale comma 4 dell'art. 2 con il seguente:

“4. Per l'anno **2025** sono stabilite le seguenti aliquote:

Scaglioni di reddito	Aliquota
€ 0 - € 15.000,00	0,50%
€ 15.001,00 - € 28.000,00	0,50%
€ 28.001,00 - € 50.000,00	0,75%
€ 50.001,00 ed oltre	0,80%

B) sostituzione, al comma 2 dell'art. 4, dell'importo di “€ 10.000,00.=” con l'importo di “**€ 15.000,00.=**”.

3) Di allegare al presente atto, sub A), a farne parte integrante e sostanziale, il testo del predetto Regolamento, recante le modifiche di cui al punto 2.

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire il tempestivo dispiegamento della manovra di bilancio, nonché per consentire la più celere pubblicazione del presente atto nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto del dibattito consiliare;

Esaminata la proposta;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b), n. 7, nel testo emendato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, n. 213;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio nella seduta del 17/12/2024;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

- Presenti : 16
- Votanti : 16
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 12
- Contrari: 4 (Marilli, Baldini, Rofi, Calamandrei)

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.
- 2) Di dichiarare con la seguente separata votazione:

- Presenti : 16
- Votanti : 16
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 12
- Contrari: 4 (Marilli, Baldini, Rofi, Calamandrei)

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire il tempestivo dispiegamento della manovra di bilancio, nonché per consentire la più celere pubblicazione del presente atto nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**



Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Marini

(atto sottoscritto digitalmente)

Vice Segretario

Dott. Sandro Bardotti

(atto sottoscritto digitalmente)